

Bruxelles, 9 febbraio 2017
(OR. en)

6057/17

PUBLIC 7
INF 16

NOTA

Oggetto: ESTRATTO MENSILE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO - NOVEMBRE 2016

Il presente documento elenca gli atti adottati dal Consiglio nel novembre 2016.^{1 2}

Fornisce informazioni sull'adozione degli atti legislativi, in particolare:

- la data di adozione,
- la pertinente sessione del Consiglio,
- il numero del documento adottato,
- il riferimento alla Gazzetta ufficiale,
- le regole di voto applicabili, i risultati delle votazioni e, se del caso, le motivazioni di voto e le dichiarazioni iscritte nel processo verbale del Consiglio.

Il presente documento contiene inoltre informazioni sull'adozione di atti non legislativi che il Consiglio ha deciso di rendere pubblici.

¹ Eccettuati alcuni atti di portata limitata, come le decisioni di procedura, le nomine, le decisioni di organi istituiti da accordi internazionali, le decisioni di bilancio puntuali, ecc.

² Nel caso degli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria, può esservi una differenza tra la data della sessione del Consiglio in cui l'atto legislativo è stato adottato e la data effettiva dell'atto in questione, in quanto gli atti legislativi adottati secondo la procedura legislativa ordinaria sono considerati adottati solo dopo la firma del presidente del Consiglio e del presidente del Parlamento europeo nonché dei segretari generali delle due istituzioni.

Il presente documento è anche accessibile sul sito web del Consiglio all'indirizzo:

[Estratti mensili degli atti del Consiglio \(atti\) - Consilium](#)

I documenti elencati nell'estratto possono essere ottenuti attraverso il Registro pubblico dei documenti del Consiglio all'indirizzo [Documenti e pubblicazioni - Consilium](#)

Si noti che il presente documento ha esclusivamente fini di informazione – fanno fede solo i processi verbali del Consiglio. Essi sono accessibili sul sito web del Consiglio all'indirizzo: [Processi verbali del Consiglio - Consilium](#)

INFORMAZIONI SUGLI ATTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO NEL NOVEMBRE 2016

3495^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ECONOMIA E FINANZA) tenutasi a Bruxelles l'8 novembre 2016

ATTI LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione (UE) 2016/1972 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 GU L 304 dell'11.11.2016, pag. 5-5	13331/1/16 REV 1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuti: UK
Dichiarazione del Consiglio sul PBR n. 4/2016 Approvando il progetto di bilancio rettificativo n. 4/2016 e l'anticipo di 73,9 milioni di EUR per la dotazione del fondo di garanzia del FEIS, il Consiglio non pregiudica alcuna decisione sulla proposta COM(2016) 597 final della Commissione riguardo alla proroga della durata del FEIS fino al 2020. Considera che tale importo faccia parte del finanziamento del pacchetto FEIS già concordato nel 2015.			
Dichiarazione del Consiglio sulle ammende A causa delle circostanze specifiche che caratterizzano il bilancio rettificativo n. 4/2016, il Consiglio prende atto del fatto che le ammende già diventate definitive non sono iscritte in bilancio a titolo di entrate. Il Consiglio ricorda l'importanza di iscrivere le ammende in bilancio come entrate con la massima tempestività e al più tardi nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati esperiti tutti i mezzi di impugnazione, conformemente all'articolo 83 del regolamento finanziario e alle relative modalità di applicazione. Il Consiglio invita la Commissione a informare il Parlamento europeo e il Consiglio il più regolarmente possibile circa le ammende che possono essere registrate come entrate di bilancio, al fine di migliorare la prevedibilità dei contributi degli Stati membri.			
Decisione (UE) 2016/1973 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 GU L 304 dell'11.11.2016, pag. 6-6	13333/1/16 REV1	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sui finanziamenti per il clima	14167/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione congiunta del CPE e della Commissione concernente i sistemi di assistenza sanitaria e assistenza a lungo termine e la sostenibilità di bilancio	13775/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 17/2016 della Corte dei conti europea: "Le istituzioni dell'UE possono fare di più per semplificare l'accesso ai loro appalti pubblici"	14171/16
Decisione (UE) 2016/2099 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda EGF/2016/003 EE/petroleum and chemicals, presentata dall'Estonia) GU L 326 dell'1.12.2016, pagg. 14-15	13311/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 19/2016 della Corte dei conti europea dal titolo: "L'esecuzione del bilancio UE tramite gli strumenti finanziari: insegnamenti utili del periodo di programmazione 2007-2013"	14127/16
Decisione (UE) 2015/435 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti GU L 72 del 17.3.2015, pagg. 4-5	13329/16
Decisione di esecuzione (UE) 2016/1982 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a) e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 305 del 12.11.2016, pagg. 30-31	12678/16

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1988 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, recante modifica della decisione di esecuzione 2013/678/UE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 306 del 15.11.2016, pagg. 11-12	13140/16
Conclusioni del Consiglio sui miglioramenti alle attuali norme IVA dell'UE per le operazioni transfrontaliere	14257/16
Decisione (UE) 2017/47 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 GU L 7 del 12.1.2017, pagg. 2-3	12833/16
Accordo tra l'Unione europea e il Principato del Liechtenstein in merito a disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 GU L 7 del 12.1.2017, pagg. 4-13	12881/16
Decisione (PESC) 2016/1961 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 301 del 9.11.2016, pagg. 15-17	13725/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1955 del Consiglio, dell'8 novembre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina GU L 301 del 9.11.2016, pagg. 1-4	13728/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 11/2016: "Il rafforzamento della capacità amministrativa nell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia: scarsi progressi in un contesto difficile"	14181/16

Decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, riguardante la partecipazione della Repubblica di Croazia quale parte contraente in seguito alla sua adesione all'Unione europea	14381/13
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 8/2016 della Corte dei conti europea intitolata "Il trasporto delle merci su rotaia nell'UE non è ancora sul giusto binario"	13231/16
Decisione del Consiglio che autorizza ad avviare negoziati per una convenzione sul traffico ferroviario di transito internazionale	13232/16
Decisione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Polonia, la Romania e la Repubblica slovacca a condurre negoziati nell'interesse dell'Unione per una convenzione sul traffico ferroviario di transito internazionale relativamente alle questioni contemplate dalla decisione del Consiglio che autorizza ad avviare negoziati per una convenzione sul traffico ferroviario di transito internazionale	13233/16
Conclusioni del Consiglio sulle statistiche dell'UE	14164/16
Conclusioni del Consiglio sui criteri e sul processo in vista della creazione della lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali GU C 461 del 10.12.2016, pagg. 2-5	14166/16

3496^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI/COMMERCIO) tenutasi a Bruxelles l'11 novembre 2016**ATTI NON LEGISLATIVI**

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/2369 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador GU L 356 del 24.12.2016, pagg. 1-2	7620/16
Protocollo di adesione dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador GU L 356 del 24.12.2016, pagg. 3-1456	7621/16
Dichiarazione dell'Austria In riferimento all'applicazione provvisoria da parte dell'Unione europea del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, la Repubblica d'Austria dichiara che essa potrà attuare le parti dell'accordo implicanti una competenza degli Stati membri soltanto successivamente all'espletamento di tutte le procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'accordo. La Repubblica d'Austria avvierà il più rapidamente possibile le proprie procedure interne e, in caso di eventuali problemi, si consulterà con la Commissione europea.	

Dichiarazione dell'Irlanda

L'Irlanda rammenta la dichiarazione resa dal Consiglio il 31 maggio 2012 in occasione dell'adozione da parte del Consiglio della decisione che autorizza la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra. La dichiarazione del Consiglio ha preso atto di quanto segue:

"Qualora ai fini dell'attuazione dell'accordo da parte dell'Unione europea dovesse risultare necessario ricorrere a misure a norma della parte III, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, saranno interamente rispettate le disposizioni del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea."

L'Irlanda rileva che la dichiarazione del Consiglio si applica anche all'adesione dell'Ecuador all'accordo e osserva inoltre che la Commissione, con lettera datata 13 ottobre 2016, ha notificato all'Ecuador i termini della dichiarazione del Consiglio.

Dichiarazione del Portogallo

Tenendo conto del rispetto del principio di ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, quale definito dai trattati, la decisione del Consiglio concernente l'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, non pregiudica l'autonomia decisionale del Portogallo su questioni di competenza nazionale; la decisione del Portogallo di essere vincolato a livello internazionale dal protocollo di adesione, in conformità ai suoi principi e norme costituzionali, è subordinata alla conclusione delle procedure interne di ratifica e all'entrata in vigore del protocollo di adesione nel sistema giuridico internazionale.

Dichiarazione della Slovenia

Sulla base della ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri definita nei trattati, la decisione del Consiglio che autorizza l'applicazione provvisoria del protocollo di adesione all'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, non pregiudica l'autonomia della Repubblica di Slovenia di decidere di essere da questo vincolata rispetto a questioni di competenza nazionale. Ne consegue tra l'altro che il riferimento presente nel protocollo agli obblighi ed adempimenti interni necessari per l'applicazione a titolo provvisorio va inteso, per la Slovenia, fatto all'espletamento delle procedure di ratifica.

Dichiarazione del Regno Unito

Il Regno Unito accoglie con favore la firma del protocollo di adesione all'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador.

Tuttavia, il Regno Unito ritiene che l'accordo contenga disposizioni relative alla presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali ai sensi della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Il Regno Unito fa presente che, conformemente all'articolo 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato ai trattati, nessuna disposizione di accordi internazionali conclusi dall'Unione a norma di detto titolo è vincolante o applicabile nel Regno Unito salvo che notifichi, in conformità dell'articolo 3 del protocollo, l'intenzione di voler partecipare all'adozione e all'applicazione di una misura proposta.

Di conseguenza, a norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21, il Regno Unito ha notificato al presidente del Consiglio la sua intenzione di partecipare alle decisioni del Consiglio nella misura in cui riguardano la presenza temporanea di persone fisiche a fini professionali.

Decisione (UE) 2016/1995 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica federativa del Brasile, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea
GU L 308 del 16.11.2016, pagg. 1-2

13036/16

Decisione di esecuzione (UE) 2016/1989 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, recante raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen
GU L 306 del 15.11.2016, pagg. 13-15

13979/16

Regola di voto: Maggioranza qualificata
Risultati della votazione: contrari: EL
astenuti: BG, CY, HU

Dichiarazione della Grecia

La Grecia si rammarica che l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio Schengen, presentata dalla Commissione, si basi tra l'altro sul presupposto che "un numero significativo di migranti irregolari (circa 60 000) è bloccato in Grecia da dove ci si può ragionevolmente attendere che cerchi di spostarsi irregolarmente in altri Stati membri".

La Grecia ricorda la propria relazione di follow-up del 12 agosto 2016 sull'attuazione del piano d'azione relativo alla correzione delle carenze individuate nel settore della gestione delle frontiere esterne a seguito della valutazione del novembre 2015 in cui ha presentato la propria posizione ben fondata secondo cui il rischio di movimenti secondari dal suo territorio a quello di altri Stati membri dell'UE tale da rappresentare una minaccia per la sicurezza interna e l'ordine pubblico, ai sensi del codice frontiere Schengen, non trova giustificazione.

Dalla valutazione del novembre 2015, tutti i controlli di frontiera e i pattugliamenti a tutti i valichi di frontiera della Grecia sono stati ulteriormente rafforzati. Tra l'altro, nell'ambito dell'operazione nazionale "SARISA", la Grecia ha adottato tutte le misure necessarie per prevenire e dissuadere qualsiasi tentativo di fuga dalla parte continentale verso il nord, tra cui verso l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia. La Grecia ha inoltre richiesto il dispiegamento di agenti distaccati Frontex alle sue frontiere terrestri con l'Albania e con l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia.

La Grecia ritiene che gli "indicatori" di cui al considerando n. 13 della proposta, non possano essere adeguatamente comprovati. La ripetizione di espressioni quali "è lecito attendersi" (considerando n. 5), "appare giustificato" (considerando n. 12), "ci si può ragionevolmente attendere che cerchi di spostarsi irregolarmente in altri Stati membri" (relazione, pag. 3) dimostra che la proposta si fonda su speculazioni ed è priva delle argomentazioni necessarie per la proroga dei controlli temporanei alle frontiere in conformità dell'articolo 29 del codice frontiere Schengen.

La Grecia ricorda inoltre che le informazioni fornite dai cinque Stati Schengen (Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia) sui controlli alle frontiere interne sono state scarse e non sufficientemente particolareggiate, come risulta dalla relazione della Commissione del 28 settembre 2016 sull'attuazione della raccomandazione del Consiglio del 12 maggio 2016. Ciò non costituisce pertanto una base solida per prorogare i controlli temporanei alle frontiere.

La Grecia ribadisce che l'adeguata risposta da parte degli Stati membri alla richiesta di esperti di EASO e FRONTEX è fondamentale per il successo dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia.

Inoltre le ipotesi sul numero cumulato di domande di asilo ricevute dagli Stati Schengen sono irrilevanti ai fini dell'oggetto e non giustificano la necessità di prorogare i controlli temporanei alle frontiere interne.

Pertanto la Grecia non può dare il proprio accordo sulla proposta di decisione di esecuzione del Consiglio.

Dichiarazione dell'Ungheria

Dall'inizio della crisi migratoria l'Ungheria sostiene che la protezione delle frontiere esterne sia fondamentale per arginare l'afflusso di migranti irregolari. Dobbiamo garantire che le frontiere esterne siano attraversate esclusivamente nel rispetto delle norme e delle regolamentazioni.

L'Ungheria è convinta che il progetto di decisione recante una raccomandazione per la proroga del controllo temporaneo alle frontiere interne offra una risposta inadeguata ai problemi reali e possa portare al crollo dello spazio Schengen.

Il progetto di decisione stesso evidenzia che le informazioni fornite dai cinque Stati membri mostrano una graduale stabilizzazione della situazione. I fatti e i dati che figurano nel progetto di decisione e le cifre presentate nella relazione della Commissione europea del 28 settembre 2016 non giustificano né la necessità né la proporzionalità del mantenimento dei controlli temporanei di frontiera alle specifiche sezioni delle frontiere interne. Né il progetto di decisione, né la relazione della Commissione presentano alcuna prova obiettiva per quanto riguarda i punti di ingresso dei richiedenti asilo nel territorio dei cinque Stati membri interessati.

La tabella di marcia "Ritorno a Schengen" non offre le basi legali per il mantenimento del controllo temporaneo alle frontiere interne; tuttavia, l'Ungheria concorda con la piena attuazione del processo di "ritorno a Schengen".

I controlli alle frontiere interne dovrebbero essere limitati, in termini di portata, frequenza, ubicazione e tempo, a quanto strettamente necessario per rispondere a gravi minacce e per proteggere l'ordine pubblico e la sicurezza interna senza ostacolare indebitamente la libera circolazione all'interno dello spazio Schengen. Gli Stati membri pertinenti dovrebbero essere consultati regolarmente al fine di garantire che i controlli alle frontiere interne siano effettuati solo nelle sezioni della frontiera interna in cui sono considerati necessari e proporzionati, e la Commissione e gli Stati membri coinvolti dovrebbero seguirne attentamente l'attuazione.

In base alle circostanze summenzionate, l'Ungheria non può sostenere l'adozione del progetto di decisione.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione, da parte dei Paesi Bassi, dell'acquis di Schengen nel campo della gestione delle frontiere esterne

13817/16

Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze individuate nella valutazione del 2016 dell'applicazione, da parte dell'Italia, dell'acquis di Schengen nel campo della politica comune in materia di visti

13590/16

Decisione (UE) 2016/2038 del Consiglio, dell'11 novembre 2016, che stabilisce la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, nell'ambito dei comitati pertinenti della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite per quanto riguarda le proposte di modifica dei regolamenti UN nn. 7, 16, 37, 44, 45, 46, 48, 53, 78, 80, 83, 86, 87, 99, 105, 107, 110, 121, 128 e 129, la proposta di un regolamento UN relativo agli impianti di trasformazione (retrofit) a doppia alimentazione dei motori di veicoli pesanti, le proposte di modifica dei regolamenti tecnici mondiali UN nn. 15 e 16, le proposte di due regolamenti tecnici mondiali UN sulle procedure di misurazione per i veicoli a motore a due o tre ruote riguardanti rispettivamente determinati tipi di emissioni e la diagnostica di bordo e la proposta di una risoluzione sulla specifica comune delle categorie di sorgente luminosa GU L 314 del 22.11.2016, pagg. 14-18		13748/16	
3497 ^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AGRICOLTURA E PESCA) tenutasi a Bruxelles il 14 e 15 novembre 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti GU L 338 del 13.12.2016, pagg. 1-33	27/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli
Regolamento (UE) 2016/2135 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria GU L 338 del 13.12.2016, pagg. 34-36	39/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 18/2016 della Corte dei conti europea dal titolo: "Il sistema dell'UE per la certificazione dei biocarburanti sostenibili"	14381/16
Decisione (UE) 2016/2053 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione GU L 319 del 25.11.2016, pagg. 1-2	13390/16
Dichiarazione della Commissione Al momento di stabilire le condizioni e i termini specifici della partecipazione del Kosovo a ciascun programma particolare in conformità dell'articolo 5 dell'accordo quadro, la Commissione garantirà che ciò lasci impregiudicata la posizione dell'Unione sullo status del Kosovo.	
Dichiarazione di Regno Unito, Austria, Repubblica ceca, Francia, Croazia, Italia, Svezia e Slovenia Il Regno Unito, l'Austria, la Repubblica ceca, la Francia, la Croazia, l'Italia, la Svezia e la Slovenia desiderano mettere a verbale la loro posizione secondo cui solo i singoli Stati membri sono competenti a riconoscere la statualità.	
Dichiarazione del Regno Unito Il Regno Unito ritiene che il protocollo n. 21 ai trattati sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia sia d'applicazione nelle proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma, all'applicazione provvisoria e alla conclusione degli accordi quadro tra l'Unione europea e il Kosovo sui principi generali della partecipazione del Kosovo ai programmi dell'Unione, nella misura in cui tali decisioni riguardano la partecipazione dello Stato summenzionato al programma di azione Fiscalis 2020 (regolamento n. 1286/2013) e al programma d'azione Dogana 2020 (regolamento n. 1294/2013). Inoltre, il Regno Unito ritiene che con le decisioni del Consiglio in causa l'UE eserciti la propria competenza esterna riguardo alle varie politiche settoriali perseguite dai programmi sottostanti. Pertanto, si sarebbero dovute indicare le basi giuridiche sostanziali dei programmi sottostanti come fondamento giuridico delle decisioni proposte relative alla firma e alla conclusione. Laddove i programmi vertono su questioni relative alla giustizia e agli affari interni, le decisioni del Consiglio proposte dovrebbero citare le pertinenti basi giuridiche figuranti nella parte terza, titolo V, del TFUE.	

Decisione (UE) 2016/2087 del Consiglio, del 14 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla concessione di preferenze commerciali supplementari per i prodotti agricoli GU L 324 del 30.11.2016, pagg. 1-2	12150/16
3498^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI) tenutasi a Bruxelles il 14 e 15 novembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (PESC) 2016/1990 del Consiglio, del 14 novembre 2016, che modifica l'azione comune 2008/124/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con l'UNSCR 1244 (1999) e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.) (EULEX KOSOVO) GU L 306 del 15.11.2016, pagg. 16-18	13277/16
Decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati e a negoziare, a nome dell'Unione europea, le disposizioni che rientrano nella competenza dell'Unione di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra	13307/16
Decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio che autorizza la Commissione europea ad avviare negoziati e a negoziare, a nome degli Stati membri, le disposizioni che rientrano nelle competenze degli Stati membri di un accordo globale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Azerbaijan, dall'altra	13308/16

Conclusioni del Consiglio su un quadro strategico dell'UE per sostenere la riforma del settore della sicurezza (SSR)	13998/16		
Conclusioni del Consiglio sulla quinta conferenza di revisione della convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati (CCW) (Ginevra, 12-16 dicembre 2016)	14177/16		
Conclusioni del Consiglio sull'accordo sull'Iran	14089/16		
Decisione di esecuzione (PESC) 2016/2000 del Consiglio, del 15 novembre 2016, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 308 del 16.11.2016, pagg. 20-21	14118/16		
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1996 del Consiglio, del 15 novembre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 308 del 16.11.2016, pagg. 3-4	14119/16		
Conclusioni del Consiglio sul partenariato orientale	14244/16		
Conclusioni del Consiglio sull'attuazione della strategia globale dell'UE nel settore della sicurezza e della difesa	14149 /16		
3499^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI GENERALI) tenutasi a Bruxelles il 15 e il 16 novembre 2016			
ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Decisione (UE) 2016/2039 del Consiglio, del 15 novembre 2016, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania GU L 314 del 22.11.2016, pag. 19-19	13653/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/2039 del Consiglio, del 15 novembre 2016, che adotta la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 6 dell'Unione europea per l'esercizio 2016 che accompagna la proposta di mobilitare il Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Germania GU L 314 del 22.11.2016, pag. 19-19	13651/16
Conclusioni del Consiglio "Rafforzare il sistema di resilienza informatica dell'Europa e promuovere la competitività e l'innovazione nel settore della cibersecurity"	14540/16
Decisione di esecuzione (PESC) 2016/2000 del Consiglio, del 15 novembre 2016, che attua la decisione 2013/255/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria GU L 308 del 16.11.2016, pagg. 20-21	13297/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1996 del Consiglio, del 15 novembre 2016, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria GU L 308 del 16.11.2016, pagg. 3-4	13299/16
Decisione (PESC) 2016/2001 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa al contributo dell'Unione all'istituzione e alla gestione sicura di una banca LEU (uranio a basso arricchimento) sotto il controllo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) nell'ambito della strategia dell'UE contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa GU L 308 del 16.11.2016, pagg. 22-28	13714/16

Decisione (UE) 2016/2026 del Consiglio, del 15 novembre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresi il massimale per il 2018, l'importo annuo per il 2017 e la prima quota per il 2017 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui per gli anni 2019 e 2020 GU L 313 del 19.11.2016, pagg. 25-27	13741/16
Dichiarazione comune della Francia e della Svezia La Francia e la Svezia hanno comunicato il loro accordo sulla decisione del Consiglio (13791/16 ACP) relativa all'importo della prima quota per il 2017 e all'importo annuo per il medesimo anno, nonché al massimale dei contributi all'11° Fondo europeo di sviluppo (FES) per il 2018, tenuto conto delle priorità politiche definite dal Consiglio europeo che richiedono la mobilitazione di finanziamenti aggiuntivi. La Francia e la Svezia auspicano tuttavia che la Commissione europea tenga conto dei seguenti elementi: – ricordando i loro interrogativi circa i metodi adottati dalla Commissione europea per stabilire le sue previsioni di esborsi, auspicano che il progetto di decisione del Consiglio fissi i contributi nazionali per il 2018 a un importo adeguato e documentato; – invitano la Commissione europea a proseguire e intensificare gli sforzi per monitorare attivamente l'esecuzione del FES, da una parte, e per tenere informato il Consiglio in materia di bilancio, dall'altra. Su quest'ultimo punto, la Commissione europea potrebbe utilmente: • condividere periodicamente i calcoli ipotetici utilizzati per definire il livello proposto di contributi nazionali, in particolare per quanto riguarda i metodi 1 e 3 di previsione del fabbisogno di pagamenti menzionati nel suo documento n. 109/16, per il quale la Francia e la Svezia ringraziano la Commissione; • chiarire in maniera sistematica, per le decisioni di finanziamento di importo significativo, l'effetto di queste ultime sulle previsioni di pagamento, da una parte, e sulle riserve del FES, dall'altra.	
Conclusioni del Consiglio su "Politica di coesione e Fondi strutturali e d'investimento europei - Risultati e nuovi elementi"	14542/16

3501ª sessione del Consiglio dell'Unione europea (GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI) tenutasi a Bruxelles il 18 novembre 2016			
ATTI NON LEGISLATIVI			
ACT		DOCUMENTO / DICHIARAZIONI	
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2047 del Consiglio, del 18 novembre 2016, relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati sul DNA GU L 318 del 24.11.2016, pagg. 8-9		11219/16	
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2048 del Consiglio, del 18 novembre 2016, relativa all'avvio in Danimarca dello scambio automatizzato di dati dattiloscopici GU L 318 del 24.11.2016, pagg. 10-11		11220/16	
Decisione (UE) 2016/2044 del Consiglio, del 18 novembre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata per i titolari di passaporti diplomatici GU L 318 del 24.11.2016, pagg. 1-2		15470/15	
Adozione di atti legislativi a seguito della seconda lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, dal 21 al 24 novembre 2016)			
ATTI LEGISLATIVI			
ACT	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Regolamento (UE) 2016/2094 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1342/2008 del Consiglio che istituisce un piano a lungo termine per gli stock di merluzzo bianco e le attività di pesca che sfruttano tali stock GU L 330 del 3.12.2016, pagg. 1-4	44/16 (14719/16)	Non applicabile	Non applicabile

3502^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (ISTRUZIONE, GIOVENTÙ, CULTURA E SPORT) tenutasi a Bruxelles il 21 e 22 novembre 2016

ATTI NON LEGISLATIVI

ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione (UE) 2016/2234 del Consiglio, del 21 novembre 2016, sulla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile GU L 337 del 13.12.2016, pagg. 1-2	13520/16
Accordo di cooperazione tra l'Unione europea e l'agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA) relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza di ASECNA a beneficio dell'aviazione civile	13661/16
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2090 del Consiglio, del 21 novembre 2016, recante modifica della decisione 2009/790/CE, che autorizza la Repubblica di Polonia ad applicare una misura di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto GU L 324 del 30.11.2016, pagg. 7-8	13842/16
Decisione (UE) 2016/2136 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e l'Islanda relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari GU L 332 del 7.12.2016, pagg. 1-2	11785/16

Decisione (UE) 2017/75 del Consiglio, del 21 novembre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 12 del 17.1.2017, pagg. 1-2	13822/16
Decisione (Euratom) 2017/76 del Consiglio, del 21 novembre 2016, che approva la conclusione da parte della Commissione europea, a nome della Comunità europea dell'energia atomica, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 12 del 17.1.2017, pagg. 22-23	13825/16
Protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea GU L 12 del 17.1.2017, pagg. 3-21	13823/16
Decisione (PESC) 2016/2040 del Consiglio, del 21 novembre 2016, che modifica la decisione 2010/279/PESC relativa alla missione di polizia dell'Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), che prevede la sua liquidazione GU L 314 del 22.11.2016, pagg. 20-21	12412/16
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla promozione di nuovi approcci nell'animazione socioeducativa per scoprire e sviluppare le potenzialità dei giovani GU C 467 del 15.12.2016, pagg. 8-11	14277/16

Risoluzione del Consiglio su una nuova agenda per le competenze per un'Europa inclusiva e competitiva GU C 467 del 15.12.2016, pagg. 1-2	13413/16
Conclusioni del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, sulla prevenzione della radicalizzazione che porta all'estremismo violento GU C 467 del 15.12.2016, pagg. 3-7	14276/16
Conclusioni del Consiglio sulla diplomazia sportiva GU C 467 del 15.12.2016, pagg. 12-14	14279/16
Procedura scritta conclusa il 24 novembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione di esecuzione del Consiglio che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra l'Ucraina ed Europol	10345/1/16 REV 1
Procedura scritta conclusa il 28 novembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock o gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e che modifica il regolamento (UE) 2016/72	13196/16 Regola di voto: Maggioranza qualificata Risultato della votazione: Tutti gli Stati membri favorevoli

Dichiarazione comune della Commissione e della Germania sulla possibilità di sostegno per l'arresto temporaneo delle attività di pesca da parte del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP)

1. L'articolo 5, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, prevede che gli Stati membri possano adottare misure d'emergenza conformemente all'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca.
2. Secondo la valutazione del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), lo stock di merluzzo bianco del Mar Baltico occidentale è in condizioni molto critiche. La biomassa riproduttiva dello stock di merluzzo bianco è inferiore al limite per la biomassa riproduttiva di cui alla colonna B dell'allegato II del regolamento (UE) 2016/1139. È urgente adottare misure correttive per raggiungere un livello al di sopra del valore di riferimento minimo.
3. La Germania ritiene pertanto necessario adottare misure di emergenza in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento n. 1380/2013. Le misure di emergenza consistono nel limitare per ulteriori 30 giorni le attività di pesca dei pescherecci tedeschi che pescano il merluzzo bianco nelle sottodivisioni 22-24 come segue: 30 giorni sotto forma di tre blocchi da 10 giorni che i pescatori sono liberi di determinare in maniera indipendente entro i periodi di pesca dal 1° gennaio al 31 gennaio e dal 1° aprile al 30 giugno 2017.
4. La Commissione accoglie con favore la decisione della Germania di attuare tale misura di emergenza.
5. La Germania ritiene che, ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 2328/2003 del Consiglio, tale misura di emergenza sia ammissibile al finanziamento a titolo del FEAMP.

Dichiarazione della Polonia

Il testo di compromesso adottato, volto a garantire un approccio equilibrato e a proteggere gli stock del Mar Baltico, richiederà molti sacrifici e imporrà un pesante onere all'industria della pesca.

La Polonia ritiene pertanto che il Fondo europeo per la pesca debba conferire speciale protezione alla pesca costiera, che ha un basso impatto ambientale e apporta un contributo essenziale alla conservazione del patrimonio culturale della regione del Mar Baltico.

La Polonia desidera menzionare esplicitamente la necessità di adeguare il programma operativo in modo tale da offrire ai pescatori possibilità supplementari per la conservazione delle risorse nel Mar Baltico.

La Polonia chiede inoltre un controllo speciale delle attività di pesca nel Mar Baltico con particolare riguardo alla pesca industriale, che ha un impatto negativo rilevante sugli stock di merluzzo bianco.

La Polonia vorrebbe anche esortare la presidenza del BALTFISH ad adottare misure immediate e risolutive per l'introduzione di periodi di riposo biologico sia per gli stock di merluzzo bianco che per le specie pelagiche del Mar Baltico.

Dichiarazione di Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia sul merluzzo bianco del Baltico

L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia sono del parere che l'accordo politico relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico per il 2017 non pregiudica eventuali discussioni future sulla distribuzione degli stock e ripartizione delle possibilità di pesca tra le zone. L'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la Polonia, sottolineano l'importanza di mantenere la stabilità relativa.

3503^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (COMPETITIVITÀ (MERCATO INTERNO, INDUSTRIA, RICERCA E SPAZIO)) tenutasi a Bruxelles il 28 e 29 novembre 2016

ATTI LEGISLATIVI			
ATTO	DOCUMENTO	REGOLA DI VOTO	VOTAZIONI
Bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio finanziario 2017	14635/16	Maggioranza qualificata	Tutti gli Stati membri favorevoli tranne: astenuiti: EL, IT, UK

1. Dichiarazione comune sull'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano che la riduzione della disoccupazione giovanile resta una priorità politica importante e condivisa e, a tal fine, riaffermano la loro determinazione a utilizzare al meglio le risorse di bilancio disponibili per farvi fronte, in particolare tramite l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (*Youth Employment Initiative*, YEI).

Rammentano che, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (regolamento relativo al QFP), "[m]argini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per gli anni 2014-2017 costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020 per obiettivi politici specifici relativi alla crescita e all'occupazione, in particolare l'occupazione giovanile".

Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a proporre un bilancio rettificativo nel 2017 al fine di assegnare alla YEI un importo pari a 500 milioni di EUR nel 2017 finanziato tramite il margine globale per gli impegni, non appena sarà adottato l'adeguamento tecnico previsto dall'articolo 6 del regolamento relativo al QFP.

Il Consiglio e il Parlamento europeo si impegnano a trattare rapidamente il progetto di bilancio rettificativo per il 2017 presentato dalla Commissione.

2. Dichiarazione comune sugli stanziamenti di pagamento

Il Parlamento europeo e il Consiglio ricordano la necessità di garantire, tenuto conto dell'esecuzione, un andamento ordinato dei pagamenti in relazione agli stanziamenti per impegni, onde evitare un livello anormale di fatture non pagate a fine esercizio.

Il Parlamento europeo e il Consiglio invitano la Commissione a continuare a monitorare attentamente e attivamente l'esecuzione dei programmi 2014-2020. A tal fine, invitano la Commissione a presentare tempestivamente cifre aggiornate relative allo stato dell'esecuzione e previsioni concernenti i fabbisogni in stanziamenti di pagamento nel 2017.

Il Consiglio e il Parlamento europeo adotteranno a tempo debito le decisioni necessarie a fronte di esigenze debitamente giustificate per evitare l'accumulo di un numero eccessivo di fatture non pagate e garantire che le domande di pagamento siano debitamente rimborsate.

3. Dichiarazione comune sulla riduzione del personale del 5%

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ricordano l'accordo di ridurre progressivamente del 5% il personale figurante nella tabella dell'organico al 1° gennaio 2013, riduzione da applicarsi all'insieme delle istituzioni, degli organi e delle agenzie, come stabilito al punto 27 dell'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

Le tre istituzioni ricordano che l'anno fissato per il raggiungimento dell'obiettivo della piena attuazione della riduzione del personale del 5% è il 2017. Convengono che saranno adottate adeguate misure di monitoraggio per fare il punto della situazione al fine di garantire che siano evitati con ogni mezzo ulteriori ritardi nell'attuazione dell'obiettivo della riduzione del personale del 5 % per l'insieme delle istituzioni, degli organi e delle agenzie.

Le tre istituzioni si compiacciono del quadro d'insieme dei dati consolidati relativi a tutto il personale esterno impiegato dalle istituzioni, presentato dalla Commissione nel progetto di bilancio, conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, lettera b), del regolamento finanziario. Invitano la Commissione a continuare a fornire tali informazioni al momento della presentazione dei progetti di bilancio per i prossimi anni.

Il Consiglio e il Parlamento sottolineano che il conseguimento dell'obiettivo della riduzione del personale del 5% dovrebbe contribuire alla realizzazione di risparmi nelle spese amministrative delle istituzioni. Invitano pertanto la Commissione a iniziare la valutazione dei risultati di questo esercizio per trarre insegnamenti per il futuro.

4. Dichiarazione comune sul Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile

Al fine di affrontare le cause profonde della migrazione, la Commissione ha varato il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD), basato sull'istituzione di una garanzia dell'EFSD e di un fondo di garanzia EFSD. La Commissione propone di dotare il fondo di garanzia EFSD di risorse pari a 750 milioni di EUR nel periodo 2017–2020, di cui 400 milioni di EUR provenienti dal Fondo europeo di sviluppo (FES) nel corso dei quattro anni, 100 milioni di EUR provenienti dallo strumento europeo di vicinato nel periodo 2017–2020 (di cui 25 milioni di EUR nel 2017) e 250 milioni di EUR costituiti da stanziamenti d'impegno (e di pagamento) nel 2017.

Il Consiglio e il Parlamento europeo invitano la Commissione a chiedere gli stanziamenti necessari in un bilancio rettificativo nel 2017 al fine di provvedere al finanziamento dell'EFSD a titolo del bilancio dell'UE non appena la base giuridica sarà adottata.

Il Consiglio e il Parlamento europeo si impegnano a trattare rapidamente il progetto di bilancio rettificativo per il 2017 presentato dalla Commissione.

5. Dichiarazione comune sui fondi fiduciari dell'UE e sullo strumento per i rifugiati in Turchia

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione convengono che la costituzione dei fondi fiduciari e dello strumento per i rifugiati in Turchia dovrebbe essere trasparente e chiara, coerente con il principio dell'unità del bilancio dell'Unione, con le prerogative dell'autorità di bilancio e con gli obiettivi delle basi giuridiche esistenti.

Si impegnano ad affrontare, se del caso, tali questioni nel quadro della revisione del regolamento finanziario al fine di trovare il giusto equilibrio tra flessibilità e rendicontabilità.

La Commissione si impegna a:

- informare periodicamente l'autorità di bilancio sul finanziamento (compresi i contributi degli Stati membri) e sulle operazioni, in corso e in programma, dei fondi fiduciari;
- presentare, a partire dal 2017, un documento di lavoro che accompagni il progetto di bilancio per l'esercizio successivo;
- proporre misure per un adeguato coinvolgimento del Parlamento europeo.

6. Dichiarazione comune sull'agricoltura

Il bilancio 2017 include una serie di misure di emergenza intese a sostenere gli agricoltori di recente confrontati a difficili situazioni di mercato. La Commissione conferma che il margine nell'ambito della rubrica 2 è sufficiente a far fronte a eventuali esigenze impreviste. Si impegna a monitorare periodicamente la situazione del mercato e a presentare, se necessario, le misure adeguate per sovvenire alle esigenze che non possono essere coperte dagli stanziamenti autorizzati nel bilancio. In tale evenienza, il Parlamento europeo e il Consiglio si impegnano a trattare quanto prima le pertinenti proposte di bilancio.

ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del margine per imprevisti nel 2017	14636/16
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per finanziare misure di bilancio immediate per far fronte all'attuale crisi migratoria, dei rifugiati e della sicurezza	14637/16
Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi sul bilancio generale dell'Unione per il 2017	10763/16
Decisione (PESC) 2016/2360 del Consiglio, del 28 novembre 2016, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America GU L 350 del 22.12.2016, pagg. 1-2	10330/16
Accordo in materia di acquisizioni e scambio di prestazioni tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America (US-EU-01) GU L 350 del 22.12.2016, pagg. 3-14	10332/16
Decisione (PESC) 2016/2083 del Consiglio, del 28 novembre 2016, che modifica la decisione 2014/486/PESC relativa alla missione consultiva dell'Unione europea per la riforma del settore della sicurezza civile in Ucraina (EUAM Ucraina) GU L 321 del 29.11.2016, pagg. 55-56	13551/16
Conclusioni del Consiglio sulle misure volte a sostenere i ricercatori all'inizio della carriera, rendere più attraenti le carriere scientifiche e promuovere gli investimenti nel potenziale umano nel settore della ricerca e dello sviluppo	15013/16

3504^a sessione del Consiglio dell'Unione europea (AFFARI ESTERI/SVILUPPO) tenutasi a Bruxelles il 28 novembre 2016	
ATTI NON LEGISLATIVI	
ATTO	DOCUMENTO / DICHIARAZIONI
Conclusioni del Consiglio sulla prima relazione concernente i risultati in materia di cooperazione internazionale e sviluppo dell'UE	14676/16
Conclusioni del Consiglio sull'integrazione delle tecnologie e soluzioni digitali nella politica di sviluppo dell'UE	14682/16
Conclusioni del Consiglio sulla posizione comune dell'UE per la seconda riunione ad alto livello del partenariato globale per un'efficace cooperazione allo sviluppo (GPEDC) (Nairobi, 29 novembre-1° dicembre 2016)	14684/16
Conclusioni del Consiglio sulla relazione speciale n. 15/2016 della Corte dei conti europea dal titolo "La Commissione ha gestito efficacemente gli aiuti umanitari alle popolazioni vittime di conflitti nella regione dei Grandi laghi africani?"	14867/16
Decisione (PESC) 2016/2082 del Consiglio, del 28 novembre 2016, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia GU L 321 del 29.11.2016, pagg. 53-54	13274/16
Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, e all'applicazione a titolo provvisorio di un protocollo dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	13947/16
Protocollo all'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea	13949/16
Conclusioni del Consiglio su energia e sviluppo	14839/16